



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 219

Misure amministrative in caso di abusi

In caso di abusi il Ministro per le finanze puo' ordinare che non sia concessa l'importazione o la esportazione temporanea a determinate persone, e cio' senza pregiudizio delle pene comminate dal presente testo unico.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	VI — Importazione ed esportazione temporanea
Sezione	Quarta — Altre disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-219-misure-amministrative-in-caso-di-abusi/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it